

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 19-174

L.R. 34/2004. Programma pluriennale per le attività produttive 2006/2010 - Asse 6: costituzione del fondo di Garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e Piano straordinario per l'occupazione. Approvazione nuova disciplina attuativa e riattivazione del Fondo.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11444 del 18/05/2009, è stata disposta l'integrazione della Misura ANT 2 ("Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese"), prevista nell'ambito dell'Asse 6 ("Interventi anticiclici") del Programma pluriennale di intervento per le Attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004); tale integrazione è consistita:

- nell'estensione della operatività del Fondo a beneficio delle imprese con oltre 250 addetti;
- nella determinazione dell'entità della dotazione finanziaria iniziale del Fondo (quantificata in euro 15.000.000) dedicata a tale tipologia di imprese.

Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/2009, si è costituito il Fondo a supporto degli investimenti di imprese con oltre 250 addetti ed è stato approvato il regolamento del suddetto Fondo il cui testo è stato approntato a seguito anche del confronto e del contributo dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e delle Associazioni Industriali; inoltre si è dato mandato alla Direzione Regionale alle Attività produttive di adottare gli atti necessari all'attivazione del predetto Fondo, ivi incluso l'eventuale adattamento del regolamento del Fondo qualora si rendesse necessario nella fase di gestione operativa e l'adozione degli impegni di spesa necessari per dare copertura finanziaria alla dotazione iniziale del Fondo ed alle eventuali, successive integrazioni di tale dotazioni.

Il regolamento ha trovato attuazione con la pubblicazione del bando "Modalità di attuazione del Fondo Temporaneo di Garanzia per le grandi imprese di cui L.R. 34/2004 Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi Anticiclici" (di seguito Bando) approvato con la determinazione dirigenziale n. 268 del 22/10/2009.

La Giunta Regionale con successiva Deliberazione n. 54-12484, assunta in data 2 novembre 2009 e con specifico riferimento alle operazioni ammissibili a fruire del Fondo di Garanzia previste dall'art. 6 del regolamento e dell'art. 5 del Bando, accogliendo ulteriori sollecitazioni e indicazioni dell'Associazione Bancaria Italiana – Commissione Regionale del Piemonte e delle Associazioni Industriali, ha provveduto a modificare l'art. 6 del regolamento.

Con Deliberazione n. 2-230, assunta in data 29 giugno 2010, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Straordinario per l'Occupazione, articolato in Assi e Misure.

Nell'ambito dell'Asse IV "Accesso al Credito", la Misura IV.3 denominata "Riattivazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese" prevede, tra l'altro, una modifica di alcune disposizioni dell'attuale regolamento che ne disciplina il finanziamento ed in particolare:

- la previsione di vincoli di accesso riferiti a riassetti di bilancio pregressi meno restrittivi;
- la possibilità di accogliere alcune operazioni non consentite nel Bando precedente (le domande presentate da imprese originate da operazioni straordinarie – fusioni, acquisizioni, ecc. – non saranno escluse dai benefici del Fondo di Garanzia).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-483 del 02 agosto 2010, è stato approvato il nuovo

regolamento comprendente le modifiche sopra richiamate.

A far data dal 1° gennaio 2012 non é più in vigore la Comunicazione della Commissione, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 7 aprile 2009) e s.m.i. (cd Quadro Temporaneo), e pertanto si è reso necessario individuare un'altra base giuridica comunitaria per concedere aiuti sotto forma di garanzie.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2012, n. 27-3917 è stato riattivato il fondo in questione, dopo un periodo di sospensione, provvedendo altresì a integrare e modificare il regolamento originariamente approvato.

Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2012, n. 65-5187, è stata approvata una nuova disciplina sull'attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese, demandando alla Direzione regionale Attività produttive di apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al Bando.

Con le determinazioni dirigenziali n. 28 del 24/01/2013 e n. 69 del 20/02/2013 della Direzione Attività Produttive è stata approvata la nuova versione del Bando e l'integrazione all'elenco dei codici ATECO 2007 ammissibili al Bando.

Con determinazione dirigenziale n. 452 del 30/06/2014 della Direzione Attività Produttive, nelle more del perfezionamento di una revisione complessiva della D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia “de minimis” e l'allegata modulistica da allegare alle domande per usufruire degli aiuti “de minimis”, è stata adottata una nuova dichiarazione “de minimis”.

Considerato che continua a perdurare una situazione economico-finanziaria negativa sul territorio piemontese e che, venendo incontro alle necessità prospettate del sistema produttivo piemontese, si rende opportuno l'ottimale utilizzo delle risorse del Fondo che risultano ancora in parte disponibili. (€ 10.981.261,55).

Tutto quanto premesso e considerato;

visto l'art. 56 dello Statuto;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

per le considerazioni in premesse illustrate che qui interamente si richiamano, in attuazione della Misura ANT 2 (“Fondo di garanzia regionale per il sostegno all'accesso al credito delle imprese”), prevista nell'ambito dell'Asse 6 (“Interventi anticiclici”) del Programma pluriennale di intervento per le Attività produttive 2006-2010 (basato sulla legge regionale n. 34/2004) e della Misura IV. 3 “Più garanzia. Riattivazione del Fondo di garanzia per le Grandi Imprese” contenuta nel Piano Straordinario per l'Occupazione, approvato con D.G.R. n 2-230 del 29.06.2010:

- di approvare la nuova disciplina di attuazione del Fondo di Garanzia per le Grandi Imprese nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di dare mandato alla Direzione regionale Attività produttive di apportare le necessarie e opportune modifiche ed integrazioni al Bando approvato con la determinazione dirigenziale n. 28 del 24/01/2013 (come modificato dalla determinazione dirigenziale n. 69 del 20/02/2013), nonché di procedere alla riattivazione e alla riapertura del Bando stesso;
- di stabilire che gli aiuti previsti nel Bando in argomento verranno concessi nel rispetto della normativa “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 e adottando la modulistica approvata con la determinazione dirigenziale n. 452 del 30/06/2014, fatti salvi gli eventuali ulteriori interventi normativi regionali di attuazione di tale regolamento;
- di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori spese per l’Amministrazione Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

Allegato

**DISCIPLINA
SUL
FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE**

(Asse VI - Misura ANT 2 del “Programma pluriennale di intervento 2006/2010” – L.R. n. 34/04)

La Regione Piemonte adotta la presente Disciplina ai fini di istituire il “Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese”, gestito da Finpiemonte S.p.A.

1. Finalità

La concessione di garanzie sui prestiti alle grandi imprese è intrapresa dalla Regione Piemonte, tramite la gestione di Finpiemonte S.p.A., come misura temporanea e straordinaria ai fini di temperare gli effetti della nota crisi economica in corso.

L'obiettivo di tali garanzie è sostenere la continuità di concessione di credito bancario alle grandi imprese operative in Piemonte che presentano criticità e tensioni finanziarie congiunturali.

2. Costituzione del fondo e massimo rischio di garanzia (montante di garanzia)

E' costituito un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 15.000.000 euro. La somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 5 volte la sua dotazione. Tale dotazione è diminuita del valore delle garanzie concesse ed in corso di validità, nonché delle garanzie escusse, tenuto conto del meccanismo del moltiplicatore, nelle precedenti finestre della Misura.

3. Durata delle garanzie.

La durata massima delle garanzie concesse è fissata in 36 mesi.

4. Bando pubblico

La garanzia è concessa alle imprese che risponderanno al Bando Pubblico di attuazione della presente Disciplina.

5. Imprese beneficiarie

Può proporre domanda e rispondere al Bando Pubblico, l'impresa che:

- a) non è classificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (2003/361/CE), in GUUE L 124 del 20 maggio 2003;
- b) non supera la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
- c) occupa almeno il 70 per cento degli addetti in unità locali del Piemonte;
- d) è attiva in uno dei settori esplicitati con riferimento ai codici ATECO 2007 nell'allegato I alla presente Disciplina, esercitandovi l'attività prevalente;
- e) non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- f) si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;
- g) è in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.

Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti di cui sopra sono certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

Può, altresì, proporre domanda l'impresa che ha promosso, che ha in corso o che è il risultato di un'operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha riguardato almeno una unità locale sita in Piemonte.

In questi casi, l'impresa proponente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere classificabile come PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (2003/361/CE), in GUUE L 124 del 20 maggio 2003;
- b) non superare la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni;
- c) a seguito dell'operazione straordinaria, conservare:
 - almeno il 70 per cento degli addetti precedentemente occupati nelle unità locali del Piemonte;
 - almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte;
- d) con riferimento alle unità locali presenti nella Regione Piemonte, essere attiva in uno dei settori esplicitati con riferimento ai codici ATECO 2007 nell'allegato I alla presente Disciplina, esercitandovi l'attività prevalente. Tale condizione dovrà necessariamente trovare riscontro nelle informazioni desumibili dalla Visura Camerale dell'impresa
- e) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- f) trovarsi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a *B-*.
- g) è in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.

Il possesso dei requisiti, riferiti all'impresa richiedente l'agevolazione, è autocertificato al momento della presentazione della domanda dal Legale Rappresentante.

Nel caso di operazioni straordinarie non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda, l'eventuale emissione della garanzia sarà sospesa in attesa della conclusione dell'operazione straordinaria, che dovrà comunque perfezionarsi entro un termine congruo dalla data di approvazione del Comitato di Valutazione.

6. Operazioni per le quali può essere concessa la garanzia

La garanzia può esclusivamente essere disposta per:

- a) la concessione di nuovi finanziamenti all'impresa di durata massima 36 mesi, a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.;
- b) una nuova articolazione delle linee di credito concesse all'impresa, a condizione che l'ammontare totale dei crediti sia almeno pari al totale delle linee di credito ante nuova articolazione, maggiorato del trenta per cento;
- c) linea per smobilizzo crediti, scaduti da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione domanda, relativi a Enti locali del Piemonte, Aziende sanitarie ed enti gestori dei servizi socio assistenziali piemontesi, enti strumentali della Regione Piemonte.

I nuovi finanziamenti garantibili di cui alle lettere a) e b) possono godere di un periodo di preammortamento ordinario non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.

In tutti i casi di cui sopra (lettere a e b), la revoca delle linee di credito operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione sul totale dei finanziamenti revocati.

7. Limite e percentuale di garanzia

La garanzia può essere concessa, al massimo, per l'80% del finanziamento nuovo o ristrutturato. La parte garantita del prestito sotteso concesso non può superare 1.500.000 euro per impresa.

Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 1,5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo. Il rimborso parziale del prestito comporta una paritetica proporzionale riduzione della garanzia. La garanzia regionale riguarda sempre e in ogni caso il capitale preso a prestito e non si estende a interessi e altri oneri addebitabili all'impresa.

Per le operazioni di cui al precedente articolo 6.c), le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di anticipazioni bancarie scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 mesi sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell'anticipazione; e con possibilità di proroga della garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa.

8. Corrispettivo della garanzia e modalità di concessione dell'aiuto.

Finpiemonte S.p.A. non intende esigere corrispettivo alcuno per la prestazione della garanzia.

In ogni caso, anche per quanto non riportato nella presente Disciplina, e fatta salva una maggiore esplicitazione nell'emanando Bando, la concessione dell'aiuto di Stato qui sotteso avverrà ai sensi e per gli effetti del Regolamento (CE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (in GUUE L 352 del 24.12.2013, p. 1 e ss).

9. Operazioni per le quali non può essere concessa la garanzia

Ai sensi della normativa comunitaria citata all'articolo precedente, la garanzia non può essere concessa:

- a) a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) per aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- f) per aiuti all'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi;

10. Durata della garanzia

Per i punti a) e b) dell'art. 6: la garanzia regionale scadrà inderogabilmente trascorsi 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo di questi. In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte S.p.A. In caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, Finpiemonte S.p.A. può chiedere un corrispettivo di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

Per il punto c) dell'art. 6: le anticipazioni possono essere concesse per crediti commerciali scaduti, inclusi quelli già oggetto di anticipazioni bancarie scadute e rimborsate prima della presentazione domanda, da non più di 365 giorni rispetto alla data di presentazione della domanda e hanno una durata massima di 12 mesi (con possibilità di proroga di altri 12 mesi sulla parte non rimborsata) dalla data di erogazione dell'anticipazione; e con possibilità di proroga della garanzia per ulteriori 12 mesi in caso di rinnovo da parte della banca a fronte del mancato incasso del credito scaduto e su semplice comunicazione da parte della banca stessa.

11. Tipo di garanzia

Finpiemonte S.p.A. concederà questa garanzia rinunciando al beneficio della preventiva escussione dell'impresa. In caso di inadempimento dell'impresa, Finpiemonte S.p.A. onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito, fatto salvo il caso in cui la banca si sia resa responsabile delle mancate comunicazioni di cui al successivo articolo 15, punti c) e d).

12. Comitato di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi della presente Disciplina, di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 6, è istituito, presso Finpiemonte S.p.A., un Comitato Tecnico di Valutazione, composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie e da dipendenti della società e/o della Regione Piemonte. Fanno parte del Comitato due rappresentanti di Finpiemonte S.p.A. con funzioni di Presidente e di Segretario. I compensi del Comitato sono disposti con la delibera di nomina. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia e comunque entro dodici mesi dalla data di questa Disciplina.

13. Organi del Comitato di valutazione.

Sono organi del Comitato Tecnico di Valutazione il Presidente e il Segretario:

- a) Il Presidente fissa il calendario e l'ordine dei lavori; esprime il voto prevalente, in caso di parità.
- b) Il Segretario redige i verbali delle riunioni e assiste il Comitato nella raccolta dei materiali istruttori e redige gli atti e le delibere.

14. Compiti del Comitato

Il Comitato:

- a) verifica le domande pervenute, chiede alle imprese le ulteriori informazioni e convoca quando necessario i rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti che ritiene necessari;
- b) giudica l'ammissibilità delle domande proposte dalle imprese;
- c) approva o respinge a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità, prevale il voto del Presidente). Il Comitato può altresì approvare le domande parzialmente, ovvero riducendo la percentuale di garanzia ovvero può approvarle condizionatamente.

15. Ruoli e obblighi delle banche e delle imprese

- a) Le garanzie hanno effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui alla presente Disciplina.
- b) Alle riunioni del Comitato Tecnico di Valutazione potranno essere invitati esponenti delle

Banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale. In tal caso essi parteciperanno senza voto deliberativo.

- c) le imprese si impegnano a postergare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dalla Regione.

16. Attivazione della garanzia.

La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.

17. Recuperi

Competono al gestore Finpiemonte S.p.A, le eventuali azioni di salvaguardia dell'integrità del Fondo regionale comprensive delle azioni di recupero.

Allegato 1

Codici attività ATECO 2007 ammissibili

CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE	
Codice o sezione Ateco 2007	Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
87	SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88	ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E	Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli (limitatamente al codice 46)
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (limitatamente ai codici 78, 80, 81, 82)
S	Altre attività di servizi